



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO: DPG – SOCIALE ENTI LOCALI CULTURA

SERVIZIO: DPG025 - Servizio formazione e apprendimento permanente

UFFICIO: Ufficio Programmazione Azioni Formative e Apprendimento Permanente

DETERMINAZIONE N. DPG025/495 del 7/11/2025

OGGETTO: D. Lgs n. 13/2013 - Repertorio regionale delle qualificazioni e dei profili professionali. Approvazione aggiornamenti standard minimi di percorso formativo per Insegnanti ed istruttori di autoscuole e inserimento standard professionale e correlato standard formativo per “Operatore costruzioni a secco”. Ulteriore provvedimento su percorsi compensativi per “Tecnico Meccatronico Delle Autoriparazioni”.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti

- la L. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D. Lgs. 16/01/2013, n. 13, recante “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92”;
- l'art. 16, co. 3 bis, della L.R. 17-05-2015, n. 111, come integrato con L.R. 24-08-2018, n. 30, che stabilisce quanto segue “*L'attuazione di quanto disposto dalle vigenti leggi in materia di certificazione delle competenze acquisite nei contesti formali, non formali ed informali, in coerenza con gli indirizzi fissati dall'Unione europea, avviene da parte della Giunta Regionale in applicazione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze*”;
- il D.M. 30/06/2015, recante “Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.”;
- il D.M. 08/01/2018, recante “Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13”;

Considerato che

- con DGR n. 788 del 16/10/2018, in attuazione delle richiamate disposizioni legislative di rango nazionale e regionale, si è provveduto a recepire le norme generali e i livelli essenziali delle prestazioni in materia di individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali, nonché degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, anche in funzione del riconoscimento in termini di crediti formativi in chiave europea, e ad approvare, pertanto, il documento denominato “Sistema regionale integrato di certificazione delle competenze e di riconoscimento dei crediti formativi da apprendimenti formali, non formali ed informali. Istituzione e prime disposizioni attuative”;
- che con D.D. 28 giugno 2018, n. 155/DPG009, antecedente alla approvazione della richiamata DGR n. 788 del 16/10/2018, si è provveduto a definire in termini generali lo standard orario per unità di competenza;

Precisato che

- il Repertorio regionale degli standard di percorso formativo individua per le qualificazioni di interesse, oltreché per le attività e le professioni regolamentate, gli elementi essenziali obbligatori

ai fini di progettazione, erogazione ed attestazione, articolati, ove del caso, per tipologia di destinatario, assunti dalla Regione come livelli essenziali di prestazione;

- in particolare:

- il Repertorio regionale delle qualificazioni e dei profili è costituito dalle qualificazioni rilasciabili dalla Regione, espresse come profili professionali articolati per unità di competenza, aggregati di unità di competenza o singole unità di competenza, per ognuna delle quali è evidenziata, ai sensi dell'art. 4 del Decreto 30 giugno 2015, l'afferenza al Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del D. Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13, attraverso indicazione delle coordinate relative a settore economico-professionale, area di attività, gruppi di correlazione e singole attività di lavoro;

Dato atto che

- il vigente Repertorio regionale delle qualificazioni e dei profili è stato approvato con D.G.R. n. 1101 del 29/12/2015, in epoca precedente all'adozione della menzionata D.G.R. n. 788/2018, di recepimento del D. Lgs. n. 13/2013 e del successivo D.M. 30/06/2015;
- la richiamata D.G.R. n. 1101/2015, al punto 2) del dispositivo, demanda ad apposito provvedimento del Dirigente del Servizio competente, i necessari aggiornamenti o nuovi inserimenti di standard minimi nel Repertorio;
- con D.D. n. 75/DPG009 del 15/04/2019 e ss.mm.ii., si è proceduto al progressivo aggiornamento del suddetto Repertorio;

Rilevato che

- al fine di assicurare, ai sensi di quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 34 del 1/02/2024 in materia di *“Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 gennaio 2011, n. 17, recante: «Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti e di istruttori di autoscuola.»*, criteri uniformi su questo territorio regionale in materia di conseguimento delle abilitazioni di insegnante ed istruttore di autoscuola risulta necessario provvedere:
 1. all'aggiornamento, nell'ambito del vigente Repertorio Regionale delle Qualificazioni e dei Profili Professionali, degli standard minimi di percorso formativo per *“INSEGNANTE DI AUTOSCUOLA - Titolo di accesso valido ai fini dell'iscrizione all'esame per il conseguimento dell'abilitazione di cui all'art. 2, del D.M. n. 17/2011 e s.m.i.”*, *“INSEGNANTE E ISTRUTTORE DI AUTOSCUOLA - FORMAZIONE PERIODICA”*, *“ISTRUTTORE DI AUTOSCUOLA - Titolo di accesso valido ai fini dell'iscrizione all'esame per il conseguimento dell'abilitazione di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), D.M. n. 17/2011 e s.m.i.”* e *“ISTRUTTORE DI AUTOSCUOLA - Titolo di accesso valido ai fini dell'iscrizione all'esame per il conseguimento dell'abilitazione di cui all'art. 5, comma 1, lett. b), D.M. n. 17/2011 e s.m.i.”* e *“ISTRUTTORE DI AUTOSCUOLA - Titolo di accesso valido ai fini dell'iscrizione all'esame per il conseguimento dell'abilitazione Titolo di accesso valido ai fini dell'iscrizione all'esame per il conseguimento dell'abilitazione di cui all'art. 5, comma 2, D.M. n. 17/2011 e s.m.i.”*;
 2. all'inserimento, nell'ambito del vigente Repertorio Regionale delle Qualificazioni e dei Profili Professionali, di due ulteriori standard formativi per *“ISTRUTTORE DI AUTOSCUOLA - art. 5, comma 1, lett. c), D.M. 26 gennaio 2011, n. 17 e s.m.i. Titolo di accesso valido ai fini dell'iscrizione all'esame per il conseguimento dell'abilitazione”* e per *“ISTRUTTORE DI AUTOSCUOLA - art. 5, comma 1, lett. d), D.M. 26 gennaio 2011, n. 17 e s.m.i. Titolo di accesso valido ai fini dell'iscrizione all'esame per il conseguimento dell'abilitazione;*

Dato atto che

- ciascuno dei predetti standard formativi dovrà essere realizzato, nel rispetto della vigente disciplina regionale di cui alla Determinazione Dirigenziale n. DPG009/139 dell'11/06/2019, secondo i rispettivi contenuti riepilogati nei documenti allegati al presente provvedimento e contestualmente ricompresi in esteso nella corrispondente versione digitale del Repertorio, di cui alla sezione dedicata del portale istituzionale <https://selfi.regione.abruzzo.it>, rilevando altresì che le autoscuole e i centri di istruzione automobilistica, quali soggetti erogatori dei menzionati percorsi formativi, sono tenuti, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13, comma 2, del Decreto ministeriale 26 gennaio 2011 n. 17 e s.m.i., alla comunicazione a questo Servizio regionale dell'avvio dei percorsi medesimi, al fine di favorire l'esercizio dell'attività ispettiva e di vigilanza sui corsi stessi nonché, al termine dello svolgimento degli stessi, a rilasciare agli allievi un attestato di frequenza, i cui contenuti minimi devono essere quelli di cui all'allegato 3 e 3 bis del medesimo Decreto Ministeriale, trasmettendo l'elenco completo degli attestati rilasciati per ciascun corso sia a questa Amministrazione regionale che agli enti territorialmente competenti in ragione del luogo ove ha sede il soggetto erogatore stesso;

Ritenuto

- altresì opportuno procedere, in ragione di pregresse richieste pervenute dal mondo produttivo ed associativo regionale, all'inserimento nel vigente Repertorio Regionale delle Qualificazioni e dei

Profili Professionali dello standard professionale e del correlato standard minimo di percorso formativo per “Operatore costruzioni a secco”, i cui contenuti sono riepilogati nei documenti allegati al presente provvedimento rispettivamente denominati “SP_Operatore Costruzioni a secco” e “Standard minimo formativo OP. Costruzioni a secco”, contestualmente ricompresi in esteso nella corrispondente versione digitale del Repertorio, di cui alla sezione dedicata del portale istituzionale <https://selfi.regione.abruzzo.it>;

Attesa

- infine la necessità di dover espungere dal vigente Repertorio regionale delle Qualificazioni e dei Profili Professionali gli standard formativi per “TECNICO MECCATRONICO DELLE AUTORIZIPARAZIONI - Percorso compensativo per Responsabili tecnici delle imprese già iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate all'attività di meccanica e motoristica” e per “TECNICO MECCATRONICO DELLE AUTORIZIPARAZIONI - Percorso compensativo per Responsabili tecnici delle imprese già iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate all'attività di elettrauto”, essendo venuto a scadere lo scorso 5 luglio 2025 il termine entro il quale i responsabili tecnici delle predette imprese, qualora non in possesso di almeno uno dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle lettere a) e c) del comma 2 dell'articolo 7 della citata L. 122/1192, dovevano frequentare con esito positivo un corso avente come obiettivo formativo le competenze relative all'abilitazione professionale non posseduta;

Tutto ciò premesso e considerato

Visto

- l'art. 24, comma 2, della L. R. n. 77/1999 e s.m.i.;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte:

- 1. Di approvare**, ai sensi di quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 34 del 1/02/2024 in materia di “Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 gennaio 2011, n. 17, recante: «Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti e di istruttori di autoscuola, l'aggiornamento, nell'ambito del vigente Repertorio Regionale delle Qualificazioni e dei Profili Professionali, degli standard minimi di percorso formativo per:
 - “INSEGNANTE DI AUTOSCUOLA - Titolo di accesso valido ai fini dell'iscrizione all'esame per il conseguimento dell'abilitazione di cui all'art. 2, del D.M. n. 17/2011 e s.m.i.”,
 - “INSEGNANTE E ISTRUTTORE DI AUTOSCUOLA - FORMAZIONE PERIODICA”,
 - “ISTRUTTORE DI AUTOSCUOLA - Titolo di accesso valido ai fini dell'iscrizione all'esame per il conseguimento dell'abilitazione di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), D.M. n. 17/2011 e s.m.i.”;
 - “ISTRUTTORE DI AUTOSCUOLA - Titolo di accesso valido ai fini dell'iscrizione all'esame per il conseguimento dell'abilitazione di cui all'art. 5, comma 1, lett. b), D.M. n. 17/2011 e s.m.i.”;
 - “ISTRUTTORE DI AUTOSCUOLA - Titolo di accesso valido ai fini dell'iscrizione all'esame per il conseguimento dell'abilitazione di cui all'art. 5, comma 2, D.M. n. 17/2011 e s.m.i.”;
- 2. Di approvare** altresì, per le medesime motivazioni di cui al precedente punto 1, l'inserimento, nell'ambito del vigente Repertorio Regionale delle Qualificazioni e dei Profili Professionali, di due ulteriori standard formativi per:
 - “ISTRUTTORE DI AUTOSCUOLA - art. 5, comma 1, lett. c), D.M. 26 gennaio 2011, n. 17 e s.m.i. Titolo di accesso valido ai fini dell'iscrizione all'esame per il conseguimento dell'abilitazione”;
 - “ISTRUTTORE DI AUTOSCUOLA - art. 5, comma 1, lett. d), D.M. 26 gennaio 2011, n. 17 e s.m.i. Titolo di accesso valido ai fini dell'iscrizione all'esame per il conseguimento dell'abilitazione.
- 3. Di dare atto** che i percorsi formativi approvati ai precedenti punti 1 e 2 dovranno essere realizzati nel rispetto della vigente disciplina regionale di cui alla Determinazione Dirigenziale n. DPG009/139 dell'11/06/2019, secondo i rispettivi contenuti riepilogati nei documenti allegati al presente provvedimento e contestualmente ricompresi in esteso nella corrispondente versione digitale del Repertorio, di cui alla sezione dedicata del portale istituzionale <https://selfi.regione.abruzzo.it>, rilevando altresì che le autoscuole e i centri di istruzione automobilistica, quali soggetti erogatori dei menzionati percorsi formativi, sono tenuti, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13, comma 2, del Decreto ministeriale 26 gennaio 2011 n. 17 e s.m.i., alla comunicazione a questo Servizio regionale dell'avvio dei percorsi medesimi, al fine di favorire l'esercizio dell'attività ispettiva e di vigilanza sui corsi stessi nonché, al termine dello svolgimento degli stessi, a rilasciare agli allievi un attestato di frequenza, i cui contenuti minimi devono essere quelli di cui all'allegato 3 e 3 bis del medesimo Decreto Ministeriale, trasmettendo l'elenco completo degli attestati rilasciati per ciascun corso sia a questa Amministrazione regionale che agli enti territorialmente competenti in ragione del luogo ove ha sede il soggetto erogatore stesso;

4. **Di provvedere altresì** all'inserimento nel vigente Repertorio Regionale delle Qualificazioni e dei Profili Professionali dello standard professionale e del correlato standard minimo di percorso formativo per "Operatore costruzioni a secco", i cui contenuti sono riepilogati nei documenti allegati al presente provvedimento rispettivamente denominati "SP_Operatore Costruzioni a secco" e "Standard minimo formativo OP. Costruzioni a secco", contestualmente ricompresi in esteso nella corrispondente versione digitale del Repertorio, di cui alla sezione dedicata del portale istituzionale <https://selfi.regione.abruzzo.it>;
5. **Di espungere** inoltre dal vigente Repertorio regionale delle Qualificazioni e dei Profili Professionali gli standard formativi per "TECNICO MECCATRONICO DELLE AUTORIPARAZIONI - Percorso compensativo per Responsabili tecnici delle imprese già iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate all'attività di meccanica e motoristica" e per "TECNICO MECCATRONICO DELLE AUTORIPARAZIONI - Percorso compensativo per Responsabili tecnici delle imprese già iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate all'attività di elettrauto", essendo venuto a scadere lo scorso 5 luglio 2025 il termine entro il quale i responsabili tecnici delle predette imprese, qualora non in possesso di almeno uno dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle lettere a) e c) del comma 2 dell'articolo 7 della citata L. 122/1992, dovevano frequentare con esito positivo un corso avente come obiettivo formativo le competenze relative all'abilitazione professionale non posseduta;
6. **Di trasmettere**, per gli adempimenti di competenza, il presente provvedimento:
- alla Segreteria il Componente la Giunta Regionale preposto alla Formazione Professionale;
 - al Direttore regionale, ai sensi dell'art. 16, comma 10, della L.R. n. 7/2002;
 - all'Ufficio "Controllo Istruzione Formazione" del Servizio DPG024;
 - al Presidente pro tempore dell'Unione Province Abruzzesi (UPA) e all'Unione Nazionale Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica.
7. **Di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento e relativi allegati sul portale istituzionale <https://selfi.regione.abruzzo.it>.

L'Estensore
Michele Modesti
firmato elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio
Michele Modesti
firmato elettronicamente

La Dirigente del Servizio
Nicoletta Bucco